



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 9 marzo 2004

Protocollo: 776

Rif.: Vs.

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Alle Direzioni Circostrizionali dell' Agenzia
delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane
TUTTI

e, p.c.

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA

All' Area Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE

All' Area Gestione Tributi e Rapporti con gli
Utenti
SEDE

Alla Confindustria
Viale dell' Astronomia
(fax n.06/5923713)
ROMA

All' ENI
P.le E. Mattei 1
(fax n.06/59825995)
ROMA

All' Unione Petrolifera
Via del Giorgine 129
(fax n.06/59602925)
ROMA

All' Assopetroli
Largo dei Fiorentini 1
(fax n.06/6861862)
ROMA

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni 6
(fax n.055/2381793)
FIRENZE

All' Assocostieri
Via Cesare Pavese 305
(fax n.06/5011697)
ROMA

Alla Confcommercio
P.zza G. Belli 2
(fax n.06/6874586)
ROMA

Alla Confederazione Italiana Agricoltori
Via M. Fortuny 20
(fax n.06/3204761)
ROMA

Alla Confederazione Nazionale Agricoltori
Diretti
Area Azione Economica
(fax n.06/4743122)
ROMA

Alla Confederazione Generale dell' Agricoltura
Italiana Direzione - Servizi economici
(fax n.06/68801051)
ROMA

OGGETTO: Determinazione del Direttore dell' Agenzia delle Dogane 16 febbraio 2004. Modifica della determinazione 8 agosto 2002 concernente le sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

In data 3 marzo u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.52, la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane 16 febbraio 2004, con la quale si è provveduto a recare modificazioni alla determinazione 8 agosto 2002 concernente le sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Tale modifica è stata resa necessaria dall’entrata in vigore della Decisione della Commissione n.2003/900 con la quale si è proceduto a sostituire il secondo comma dell’articolo 1 della Decisione 2001/574 che ha introdotto un marcatore fiscale comune (Solvent Yellow 124) per il gasolio e il petrolio lampante.

Sulla base delle modifiche disposte dalla predetta Decisione, la normativa comunitaria, invece di indicare solo un livello minimo di marcatura, prevede ora un livello minimo (6mg/litro) e un livello massimo (9mg/litro) all’interno dei quali i Paesi membri possono stabilire specifici livelli nazionali. A seguito di ciò, è risultato, pertanto, necessario procedere, limitatamente alla formula di denaturazione prevista per il gasolio, alla modifica di quanto già disposto con la citata determinazione 8 agosto 2002, con la quale, in concomitanza con l’entrata in vigore della citata Decisione n.574, si erano date disposizioni in merito all’utilizzo di un quantitativo di Solvent Yellow 124 pari a 1,3 grammi per 100 Kg di prodotto (pari a circa 10,9 mg/litro), superiore, pertanto, all’attuale limite massimo consentito, per la marcatura del gasolio, nonché della benzina, destinati ad impieghi in agricoltura.

Con la recente determinazione del 16 febbraio u.s., all’articolo 1, sono indicati i nuovi livelli di Solvent Yellow 124 e di nafta solvente da petrolio, sostanza necessaria per la diluizione del marcante, da utilizzare nella formula di denaturazione del gasolio (grammi 0,95 di ‘Solvent Yellow 124’ e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio, per ogni 100 kg di prodotto), e, all’articolo 2, sono fornite istruzioni in merito al trattamento da riservare alle giacenze di denaturante per gasolio in possesso degli operatori alla data di entrata in vigore della determinazione.

Nello stabilire la diminuzione del contenuto di Euromarker nel gasolio si è ritenuto opportuno fissare un livello nazionale corrispondente al limite massimo stabilito dalle norme comunitarie allo scopo di garantire una maggiore rilevabilità del marcatore dal punto di vista analitico, e così, ugualmente, è stato preferito non modificare, come altrimenti sarebbe stato auspicabile per uniformità di trattamento, la formula di denaturazione della benzina (i livelli di 1,3 grammi di Solvent Yellow

124 e di 0,7 grammi di nafta solvente da petrolio, per ogni 100 Kg di prodotto, sono rimasti invariati), per la quale la Decisione UE non ha dato alcuna indicazione. Una maggiore presenza di marcante consente, infatti, di accertare più facilmente eventuali miscele clandestine attraverso la verifica del grado di abbattimento del colore.

Si fa presente, infine, che i processi di denaturazione effettuati con la nuova formulazione non dovranno essere oggetto di ulteriore autorizzazione da parte degli uffici competenti purchè nell'ambito di tali processi le variazioni dei componenti delle miscele denaturanti riguardino solo il contenuto di Solvent Yellow 124 e di nafta solvente da petrolio secondo quanto indicato dalla determinazione in oggetto.

Il Direttore dell'Area centrale